

giorata. Non insisto presso il relatore perchè egli è più ministeriale dell'onorevole Di Rudini; ma prego la Camera di voler accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giordano-Apostoli.

Giordano-Apostoli. Io ho già detto la ragione per la quale, pur avendo proposto la decorrenza dalla data della promulgazione della presente legge, non sarei stato alieno dall'accettare l'emendamento dell'onorevole Aprile. Ma, dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, in vista della distinzione, che è stata fatta tra le disposizioni, che andarono in vigore in forza del Regio Decreto 5 aprile 1896, e quelle, che potranno andare in vigore soltanto in forza della legge, dopo che questa sarà approvata, e poichè infine il Ministero si è messo d'accordo con la Commissione accettando il mio emendamento, io non posso che ringraziare il presidente del Consiglio e la Commissione di aver accettato il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Franchetti, relatore. Comincio con dichiarare che, quando parlo, parlo sempre a nome di quella parte della Commissione, che ha approvato il disegno di legge, e non a nome di quei membri della medesima che vi si sono dichiarati in massima avversi.

L'onorevole Aprile ha detto poi che la Commissione è più ministeriale del presidente del Consiglio. Ora io gli faccio osservare che la maggioranza della Commissione ha accettato la legge, non perchè questa piacesse al Ministero, ma perchè piaceva alla maggioranza stessa; ed appunto perchè la legge così le piace, non crede che essa debba essere indebolita o peggiorata, come tenderebbe a fare la proposta dell'onorevole Aprile. Ed è naturale ch'egli cerchi di peggiorarla, mentre noi cerchiamo di migliorarla.

Egli dice che, facendo decorrere l'effetto della legge dal giorno della sua promulgazione, se ne viene ad aumentare la durata.

Io sono d'opinione contraria alla sua, e credo che egli se ne convincerà quando consideri l'articolo 9 del Regio Decreto, di cui si parla in questa legge.

L'articolo 9 dice:

« Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua promulgazione, e da quel giorno il Regio Commissario darà corso

agli atti preparatorii per la sua attuazione.

« Tuttavia i provvedimenti finali e nitivi a cui tendono gli articoli 4, 5 non avranno esecuzione se non dopo il presente Decreto, presentato al Parlamento sarà convertito in legge. »

Ora è chiaro che, come ho detto precedentemente, la parte sostanziale del Decreto potrà entrare in vigore se non dal giorno della promulgazione della legge stessa. E gli atti, che si fanno fino al giorno della promulgazione, sono semplici atti preparatorii perchè il Commissario Regio non può, prima della promulgazione della legge, usare la facoltà, che la legge stessa gli conferisce.

In conseguenza, se si dovesse far decorrere l'efficacia della legge dal giorno della promulgazione del Decreto, si toglierebbe la durata dell'azione della legge il tempo, che va dal giorno della promulgazione del Decreto a quello della promulgazione della legge, mentre non le si aggiunge nulla facendole decorrere dal giorno della promulgazione della legge.

Ora, poichè è opinione della maggioranza della Commissione che sia necessaria la durata almeno di un anno perchè la legge possa efficacemente essere applicata (e probabilmente un anno non basterà, tanto è vero che la Commissione coll'articolo 12 accetta la proposta di dare facoltà al Governo di prorogare di un altro anno), perciò essa ritiene che diminuire la durata equivarrebbe a peggiorarla. Ora se la legge è cattiva la si rigetti; ma se è buona si lasci il tempo necessario per poterla applicare.

La Commissione la trova buona; e persiste, d'accordo col Governo, perchè la durata sia effettivamente di un anno intero.

Presidente. L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare.

Fortis, presidente della Commissione. Devo dichiarare che la maggioranza della Commissione, per ciò che si riferisce alle deliberazioni già prese, esiste; ma per le deliberazioni che si prendessero ora o che si dovessero prendere in seguito, non esiste più, perchè dei membri della maggioranza è divenuto ministro, e la Commissione si divide in quattro favorevoli e quattro contrari.

Quindi tanto il Governo quanto il presidente della Camera, per quanto si riferisce a nuove proposte, non possono invocare il favorevole della maggioranza della Commissione.